

# ***CITTÀ DI MONTALBANO JONICO***

**Provincia di Matera  
Città di Francesco LOMONACO**



## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 26.04.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n.12 del 14.03.2012

Modificato con deliberazione di C.C. 11 del 29.03.2019

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Testo in vigore dal 1° gennaio 2019

## INDICE

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1** - Definizioni

**Articolo 2** - Ambito e scopo del Regolamento

**Articolo 3** - Entrate tributarie comunali

**Articolo 4** - Agevolazioni tributarie

**Articolo 5** - Aliquote e tariffe

### **Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Articolo 6** - Forma di gestione

**Articolo 7** - Il funzionario responsabile del tributo

#### **Capo 2 - DENUNCE E CONTROLLI**

**Articolo 8** - Dichiarazione tributaria

**Articolo 9** - Attività di controllo

**Articolo 10** - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

**Articolo 11** - Rapporti con il contribuente

**Articolo 12** - Diritto di interpello

#### **Capo 3 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

**Articolo 13** - Avviso di accertamento

**Articolo 14** - Notificazione a mezzo posta

#### **Capo 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

**Articolo 15** - Contenzioso

**Articolo 16** - Autotutela

**Articolo 17** - Accertamento con adesione

### **Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI**

**Articolo 18** - Riscossione

**Articolo 19** - Sospensione e dilazione del versamento

**Articolo 20** - Rimborsi

**Articolo 21** - Compensazione tra crediti e debiti tributari

**Articolo 22** - Limiti di esenzione per accertamenti e rimborsi

### **Titolo IV - SANZIONI**

**Articolo 23** - Graduazione delle sanzioni

**Articolo 24** - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

**Articolo 25** - Rateizzazione e dilazione cartelle di pagamento

### **Titolo V - NORME FINALI**

**Articolo 26** - Norme finali

## **TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI-**

### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
  - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
  - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
  - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
  - f) per "Regolamento", il presente regolamento delle entrate tributarie comunali;
  - g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione -PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
  - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### **ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, secondo i principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **ARTICOLO 3 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### **ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

## **ARTICOLO 5 - ALIQUOTE E TARIFFE.**

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.
3. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento.
4. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

## **Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE**

## **ARTICOLO 6 - FORMA DI GESTIONE**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o ai concessionari di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724.

## **ARTICOLO 7 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Sindaco nomina, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per ogni tributo di competenza del Comune, un dipendente al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
  - f) all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 17;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività

svolta dall'affidatario, con particolare rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell'area cui appartiene l'ufficio tributario.

## **Capo 2 DENUNCE E CONTROLLI**

### **ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

### **ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
3. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D.lgs. 15.12.1996 n. 446, è istituito in questo comune, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, un fondo speciale.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% (dueper cento) delle riscossioni effettivamente registrate dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo alla costituzione del fondo le entrate non tributarie.
5. Le somme di cui al fondo speciale saranno ripartite dalla Giunta Comunale secondo criteri e modalità stabiliti nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata:
  - a) al personale addetto all'ufficio tributi;
  - b) per il miglioramento delle attrezzature anche informatiche dell'ufficio tributi
  - c) per l'arredamento dell'ufficio tributi.

### **ARTICOLO 10 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

## **ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune.
3. Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributi sul caso segnalato.

## **ARTICOLO 12 - DIRITTO DI INTERPELLO**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento dalla richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
4. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie.

## **Capo 3 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **ARTICOLO 13 - AVVISO DI ACCERTAMENTO**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
  - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento secondo le norme vigenti.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati.
3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
4. Per ogni singolo atto di accertamento è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notifica nella misura prevista per legge.

### **ARTICOLO 14 - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato oppure avvalendosi del servizio comunale di notificazione.

## **Capo 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **ARTICOLO 15 - CONTENZIOSO**

1. Il comune gestisce in proprio il contenzioso in campo tributario e al fine di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato può valutare l'opportunità, riconoscendone l'utilità, della gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Sindaco o, su delega, dal funzionario responsabile il quale in caso di gestione associata, del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **ARTICOLO 16 - L'AUTOTUTELA**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile dell'area della quale fa parte l'ufficio tributi.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, in conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia di contenzioso, è consentito al Comune ed ai Contribuenti ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità previste dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria e non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

### **TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **ARTICOLO 18 - RISCOSSIONE**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
  - 1.a. la Giunta potrà deliberare, anche in deroga alle modalità di riscossione previsti dai regolamenti dei singoli tributi, la riscossione diretta di tutti i Tributi Comunali
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal comune, è affidata al concessionario del servizio riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. l'Ufficio tributi del Comune cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie predisponendo le minute di ruolo.
5. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal Funzionario Responsabile. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche nel rispetto dei termini di legge a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **ARTICOLO 19 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, fatti salvi i limiti di legge.

## **ARTICOLO 20 – RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
4. Il tasso annuo degli interessi è determinato nella misura del tasso legale di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.

## **ARTICOLO 21 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

1. Il soggetto debitore di un tributo comunale, disciplinato nel presente regolamento, nei termini di versamento del medesimo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa tipologia di entrata del medesimo anno o degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione da sottoporre al visto del Responsabile dell'Ufficio Tributi contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'indicazione delle eccedenze compensate, con la relativa motivazione e/o documentazione, distinte per anno d' imposta e per tributo;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

## **ARTICOLO 22 - LIMITI DI ESENZIONE PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI**

1. Il limite minimo di versamento di tutti i tributi locali è fissato in euro 2,07.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio tributi dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, l'accertamento del tributo non è effettuato qualora l'ammontare non superi euro 5,00, con riferimento alla sola imposta escluse sanzioni e interessi.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a euro 5,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **TITOLO IV – SANZIONI**

### **ARTICOLO 23 – GRADUAZIONI DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473 e successive modifiche ed integrazioni, sono graduate sulla base dei limiti minimi e massimi dettati dalla normativa vigente e secondo i criteri di determinazione enunciati negli articoli da 3 a 7 del D.Lgs. 472/97.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi ed in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, condizioni economiche e simili).
3. Il tasso annuo degli interessi è determinato nella misura del tasso legale di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.

### **ARTICOLO 24 - CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI**

Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. 472/97.

### **ARTICOLO 25 – RATEIZZAZIONE E DILAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO “RATEIZZAZIONE E DILAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO”**

- 1 Per le somme dovute a seguito di attività di accertamento, il Funzionario responsabile del tributo, su istanza del contribuente, può concedere, la rateizzazione secondo le modalità seguenti:
  - a) Da euro 100,00 a euro 2.000,00 max 12 rate mensili;
  - b) Oltre euro 2.000,00 e fino a euro 10.000,00 max 18 rate mensili,
  - c) Oltre euro 10.000,00 max 36 rate mensili.
- 2 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 3 In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo è iscritto a ruolo e diventa riscuotibile in unica soluzione.
- 4 Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato dall'art. 21 comma 1 del DPR 602/73.”

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **ARTICOLO 26 - NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2019.